

ISSN.2281-1532 http://www.intrasformazione.com DOI 10.4474/DPS/03/01/DGR129/03 Patrocinata dall'Università degli Studi di Palermo

## Giuseppe Barbaccia Quattro note sulla Costituzione

1. La Costituzione della Repubblica Italiana oltre a delineare il progetto politico-istituzionale della comunità statale italiana, esprime anche i principi fondamentali di una filosofia pubblica, elaborata e concordata dagli organismi esponenziali rappresentativi della stessa comunità statale e accettata dalla sua maggioranza. Questa filosofia pubblica riguarda la comune concezione della comunità umana e dei suoi rapporti pubblici, dei diritti umani individuali e sociali, dei rapporti civili, etico-sociali, economici e politici. I tre fondamentali principi della filosofia pubblica italiana sono: primo, che la persona umana individuale e sociale ha un ambito originario inviolabile di esplicazione, che le istituzioni pubbliche debbono riconoscere, rispettare e garantire richiedendo nel contempo da parte della stessa l'adempimento dei doveri di solidarietà socio-economica; il secondo, che, avendo tutte le persone umane senza distinzione alcuna uguale dignità, è compito delle istituzioni repubblicane rimuovere ogni tipo di ostacolo che impedisca il loro pieno sviluppo e la loro attiva partecipazione sociale, economica e politica; terzo, che l'ordinamento giuridico italiano sia conforme alle norme del delitto internazionale generalmente accettato e che venga abolita la guerra, sia offensiva che come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Non esistono persone del tutto estranee all'ordinamento giuridico italiano perché le loro possibili relazioni con esso sono regolate da trattati e norme internazionali.

Già nell'art. 1 della Costituzione ritroviamo due principi giuridico-costituzionali, che però non sono riducibili a principi filosofico pubblici all'interno di un quadro di scelte culturali filosifico-etico-pubbliche democratico repubblicane italiane. Si tratta del principio lavorista e di quello della sovranità popolare. Il principio lavorista della fondazione della Repubblica sul lavoro non solo è eterogeneo rispetto al fondamentale complesso normativo dei principi costituzionali, ma contraddice anche con il principio personalista fondamentale dei diritti umani inviolabili, il principio del pluralismo sociale e quello di solidarietà (art. 2). La Repubblica democratica intesa come comunità politica comprendente tutto un popolo, si fonda sul riconoscimento dei diritti umani di tutte le persone singole e associate che hanno pari dignità sociale, che sono libere ed eguali, il cui pieno sviluppo non deve essere ostacolato e la cui partecipazione alla vita economica, sociale e politica non deve essere impedita. La partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese deve essere aperta a tutti i cittadini in quanto tali e non in quanto lavoratori. Dal punto di vista della filosofia politica va resa effettivamente possibile la partecipazione socio-economico-politica a tutte le persone, non tanto in base a un principio politico-lavorista quanto in base a un principio filosofico-antropologico politico. I diritti fondamentali sono della persona e non delle posizioni socio-economiche delle stesse. Eppure non vi è alcuna proposta di revisione costituzionale di sostituire il termine lavoratori con quello di cittadini.

Tra i principi fondamentali costituzionali italiani è elencato anche quello della sovranità, che appartiene al popolo. Il termine per l'uso fattone dalle teorie politiche presenta delle ambiguità e perciò va sottoposto a critica. Tra l'altro già nella seconda metà del ventesimo secolo l'idea di sovranità è entrata in crisi sia nell'ambito delle teorie costituzionalistiche che in quello delle teorie dello Stato nazionale. Nell'ambito filosofico-politico per sovranità popolare si può intendere solamente il potere originario che una comunità politica ha nel proprio ambito di provvedere alla creazione di istituzioni, trasmettendo ad esse i poteri necessari ad assicurare il bene comune. La comunità statale è sovrana nel senso che ha il diritto originario di partecipare effettivamente e liberamente all'elaborazione dei suoi fondamenti giuridici, di autogovernarsi liberamente eleggendo i propri governanti e gli amministratori della comune cosa pubblica, e di partecipare al governo. La sovranità della comunità politica non è ne può essere assoluta. Per la filosofia pubblica italiana le limitazioni alla sovranità sono necessarie per assicurare i due fondamentali beni comuni dei popoli e dell'intera umanità, la pace e la giustizia fra le Nazioni. La Costituzione italiana ha una intrinseca tensione internazionalista e pacifista (artt. 12 e 13).





2. La filosofia pubblica costituzionale italiana è strutturalmente aperta ad integrazioni e sintesi con altre filosofie pubbliche e innanzitutto con quella europea espressa nella Convention européenne pour la sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (Roma, 4.11.1950), nel Protocol additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (Parigi, 20.03.1952), e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 07-09.12.2000). La filosofia pubblica europea si basa sull'accettazione di valori comuni e sulla realizzazione di una unione finalizzata alla salvaguardia e allo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle sue libertà fondamentali. Gli enti esponenziali dei Paesi europei affermano la condivisione di una concezione comune e di un comune rispetto dei diritti umani da garantire adottando idonee misure. I valori comuni si riassumono nella dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà umana, i principi nella democrazia e nello stato di diritto, il fine nella persona umana e i mezzi nella cittadinanza e nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. I valori comuni europei non configurano una filosofia politica pubblica definita e completa ma una convergenza frutto di un processo storico culturale pluralistico in cui confluiscono tradizioni nazionali, popolari, sociali e politiche diverse ricche di apporti regionali e locali e in antropologie filosofiche.

I diritti umani fondamentali europei certamente derivano, sotto il profilo storico-giuridico, dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati dell'Unione Europea. Ma le tradizioni costituzionali nazionali europee non rappresentano dei confini per un costituzionalismo patriottico europeo, confini chiusi e inviolabili anche nel campo dei diritti umani. I diritti fondamentali dell'Unione Europea non rappresentano dei confini, ma delle aperture culturali e filosifico-politiche tese ad assicurare la pace e la giustizia tra i popoli e le nazioni e a promuovere e favorire le organizzazioni internazionali che perseguono l'universale rispetto dei diritti umani.

La tutela dei diritti umani fondamentali con la Carta di Nizza del 2000 ha acquisito in Europa una dimensione filosifico-politica diventando oggetto di dibattito pubblico non solo giuridico-politico ma anche filosofico-politico. Proprio per questo essa è inserita in un processo aperto che si intreccia con un processo di maturazione filosofico-politico istituzionale che potrebbe auspicabilmente contribuire a portare all'adozione di una costituzione confederale degli Stati d'Europa, di cui la Carta ne potrebbe costituire la parte contenente diritti e doveri dei cittadini europei.

3. La Costituzione repubblicana italiana, in base al suo art. 2, riconosce i diritti umani e in base al suo art. 10 conforma l'orientamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, tra cui la importantissima storica *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948 e i non meno importanti *Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali* della stessa Organizzazione delle Nazioni Unite del 1966, atti tutti che sono entrati a far parte del nostro ordinamento giuridico e i cui testi sono anche parte integrante della filosofia e dell'etica pubbliche italiane, europee e mondiali. Storicamente è stato definito un complesso ideale regolativo filosofico-etico-pubblico per la comunità politica universale e per le comunità politiche statali nei loro vari tipi istituzionali e nei loro diversi rapporti di tipo unionista, confederalista e federalista.

La sintesi filosofico-pubblica mondiale è riassumibile nelle seguenti proposizioni. L'universalità degli esseri umani nasce libera e uguale in dignità e diritti, è dotata di ragione e coscienza e deve agire vicendevolmente in spirito di fratellanza. Perciò ad ogni singolo essere umano spettano i diritti e le libertà proclamate nella Dichiarazione senza distinzione alcuna (artt. 1 e 2). In esse sono contenuti principi di filosofia ed etica pubblica personale (artt. 3-14), quelli civili, familiari, economici, di libertà intellettuale morale e religiosa, di espressione, informazione e comunicazione, e di riunione e associazione (artt. 15-20), quelli politici (art. 21), quelli sociali della sicurezza, del lavoro del tempo libero della qualità della vita e della protezione della maternità e dell'infanzia (artt. 22-25). Negli ultimi cinque articoli (26-30) si ritrovano principi filsofico-etico





pubblici che aprono una prospettiva di possibile futuro sviluppo cosmopolitico attraverso cinque percorsi, quello istruttivo formativo (art. 26), quello culturale comunitario (art. 27), quello organizzativo internazionale (art. 28), quello comunitario democratico (art. 29) e quello dello sviluppo riformistico della stessa Dichiarazione (art. 30). Il primo conduce alla promozione della comprensione, della tolleranza, dell'amicizia fra tutte le nazioni, le etnie e le religioni (art. 26, comma 2), il secondo alla libera partecipazione alla vita culturale e scientifica della comunità (art. 27, comma 1), il terzo al godimento di un ordine sociale ed internazionale conforme ai diritti e alle libertà enunciate nella Dichiarazione (art. 28), il quarto al libero e pieno sviluppo della persona umana (art. 29, comma 1) e il quinto percorso conduce all'affermazione di tutti i diritti e libertà enunciati nella stessa Dichiarazione (art. 20).

4. La critica filosofico-politica al principio lavorista dell'art. 1 come principio fondamentale strutturale della Costituzione italiana non può non coinvolgere l'art. 39 sui rapporti economici sindacali ed anche l'art. 99 sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che riguardano i diritti attinenti al mondo economico. Il principio lavorista come principio fondante della democrazia repubblicana condurrebbe ad una concezione dello Stato nella quale sono riscontrabili linee di un modello neocorporativo. Questo modello sviluppatosi a cominciare dalla seconda metà del secolo scorso sarebbe un sistema di rappresentanza degli interessi legittimato dallo Stato con procedure di concertazione nei rapporti economici, in particolare in quelli con le organizzazioni sindacali. I profili filosofico-politici attinenti i diritti umani relativi ai rapporti economici riguardano invece un ideale, che è anche un disegno costituzionale di liberazione e promozione umana insieme personalista e pluralista, di libertà di associazione nel campo dei rapporti economici e specificatamente lavorativi, di libertà sindacale positiva di aderire ad un sindacato o di recedere da esso, e di libertà negativa di non aderire ad alcun sindacato.

Per l'Unione Europea ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione in campo sindacale, che implica il diritto di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi (art. 12, Carta dei Diritti fondamentali). Per l'O.N.U. ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi (art. 23, comma 4, Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo). Insomma, dal livello nazionale a quello internazionale la filosofia e l'etica pubblica pongono il problema dell'attiva partecipazione dei lavoratori alle scelte di sviluppo economico e sociale direttamente o tramite rappresentanti liberamente eletti, e l'attiva partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese.

Sul piano filosofico-etico pubblico i sindacati devono porsi il problema dell'attiva partecipazione dei lavoratori alle scelte di sviluppo economico e sociale facendosi esse stesse strumento di collaborazione e dello sviluppo e della tutela degli interessi degli stessi lavoratori e strumento per contribuire direttamente ad organizzare la vita economica. I sindacati debbono essere protagonisti delle varie forme di negoziazione e di contrattazione collettiva ed anche nella gestione e soluzione dei conflitti economico-sociali. La democraticità dei sindacati non si esaurisce nell'avere un ordinamento interno a base democratica ma implica anche l'essere espressioni storico sociali economiche della democrazia repubblicana. La rappresentatività dei sindacati non poggia tanto sulla loro dimensione maggioritaria all'interno dello stesso mondo sindacale organizzato, quanto sull'adeguata partecipazione dei vari sindacati.

La partecipazione politica dei cittadini lavoratori non è una partecipazione specificamente diversa da quella degli altri cittadini non qualificati come lavoratori. La partecipazione democratica dei lavoratori non è corporativa né neocorporativa ma politica, pur nella varietà dei diritti e doveri civili, etico-sociali, economici e politico-istituzionali. Per questo si pone il problema della revisione anche dell'organo costituzionale ausiliario italiano, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per la sua composizione corporativa estranea e per più di un aspetto contraria e contraddittoria con l'idea repubblicano-democratica della cittadinanza.